

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)

PROT. n° P582/4122/1 sott. 3

Roma, 13 aprile 1995

OGGETTO: D.M. 9/4/1994

Con riferimento ai quesiti posti dal Comando provinciale VV.F. di Cremona e trasmessi con la nota citata a margine si comunica che:

- per quanto riguarda i punti 1, 4 e 5 della nota, questo Ufficio ha provveduto a richiedere i competenti pareri del Centro studi esperienze antincendio e del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi;¹
- per quanto riguarda il punto 2 della nota, le scale protette facenti parte di un sistema di vie di esodo, a servizio di attività di nuova costruzione, devono immettere direttamente (o tramite percorso protetto) su luogo sicuro, così come previsto al punto 7.5 del decreto.

Per quanto attiene invece le attività esistenti, il d.m. 9/4/1994 richiede unicamente che le scale protette facciano parte di un sistema, di vie di esodo, il cui percorso può comprendere anche atri e passaggi in genere.

I materiali da impiegare, nelle attività esistenti, lungo le vie di esodo, devono rispettare quanto previsto al punto 6.2 mentre per i mobili imbottiti, al momento, non è previsto alcun tipo di adempimento in base al punto 19.2.

- per quanto riguarda il punto 3 della nota si ribadisce il divieto di installazione degli impianti per il trattamento aria nei locali in cui sono ubicati impianti di produzione calore.
- per quanto attiene il punto 6 si fa presente che il decreto in argomento impone la presenza di squadre antincendio solo nel caso di attività con più di 500 posti letto. Negli altri casi il titolare dovrà provvedere all'addestramento indicato nei punti 15.1 e 15.2 del decreto.

La formazione e l'informazione del personale in servizio, come pure la redazione del piano di emergenza rientrano tra le responsabilità del titolare che, pertanto, dovrà valutare, tra le altre cose, anche il numero minimo di persone in servizio nei turni.

Parere del Comando

Pervengono a questo Comando richieste di chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 9 APRILE 1994 ad ATTIVITÀ RICETTIVE esistenti e pertanto si prega di volere cortesemente fornire precisazioni in merito ai seguenti punti del sopracitato Decreto Ministeriale.

1) PUNTO 6.2 - REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI.

Molte attività ricettive esistenti hanno le pareti delle camere per gli ospiti, dei corridoi e delle sale comuni ricoperte con CARTA DA PARATI applicata sui muri mediante colla all'acqua. Si chiede di conoscere se detta carta da parati da tempo messa in opera possa essere considerata di classe zero di reazione al fuoco, oppure se debba essere eliminata con grave danno economico per il gestore dell'attività stessa.

2) PUNTO 6.6 SCALE.

In molte attività ricettive esistenti, con non più di sei piani fuori terra, l'unica scala dell'edificio è situata al centro dell'edificio stesso e può essere resa del tipo protetto mediante pareti e porte di resistenza al fuoco determinata dall'altezza della costruzione, ma detta scala ha inizio nella parte centrale del piano terra ove si trovano le zone soggiorno e attesa e di conseguenza per costituire una via di esodo sicura fra la suddetta scala protetta e lo spazio esterno a cielo scoperto occorre realizzare un corridoio, di resistenza al fuoco pari a quella delle strutture del vano scala, che divide praticamente in due parti le zone soggiorno e attesa e l'atrio di ingresso con grave danno per la funzionalità e l'estetica dell'attività ricettiva stessa.

Pertanto si chiede di conoscere se è possibile ovviare a tale inconveniente rendendo le strutture delle zone soggiorno-attesa e dell'atrio di ingresso di resistenza al fuoco pari a quella del vano scala protetto evitando così la realizzazione del suddetto corridoio protetto.

¹ Per la risposta ai punti 1 e 4 vedere il chiarimento prot. n° P958/4122 sott. 1/3 del 08/06/1995 riportato alla fine del presente chiarimento. N.d.R.

3) PUNTO 8.2.2.1 - IMPIANTI CENTRALIZZATI.

La normativa stabilisce che le UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA non possono essere installate nei locali dove sono situati impianti di produzione di calore, ma in molti locali cucina di attività ricettive esistenti, ove vi sono utilizzatori di gas metano, sono stati installati scambiatori di calore fra acqua calda o fredda ed aria e sulle relative condotte di adduzione e di ripresa dell'aria sono state messe in opera delle serrande tagliafuoco REI 120 in corrispondenza degli attraversamenti delle pareti REI 120 dei locali cucina.

Pertanto si chiede di conoscere se tali situazioni possano essere consentite tenuto conto che lo spostamento dei suddetti impianti comporterebbe notevoli difficoltà tecniche considerata la mancanza di spazi liberi all'interno e all'esterno delle attività ricettive esistenti.

4) PUNTO 12.2. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI.

La normativa stabilisce che gli impianti di rivelazione e segnalazione degli incendi devono essere progettati e realizzati a regola d'arte e pertanto si chiede di conoscere se gli impianti di RIVELAZIONE DI INCENDIO AD ONDE CONVOGLIATE (con batterie in tampone per il rivelatore) possono essere consentiti.

5) PUNTO 20.4.2 - EDIFICIO RICETTIVO ESISTENTE SERVITO DA UNA SOLA SCALA.

La normativa stabilisce che le attività ricettive esistenti costituite da non più di sei piani fuori terra possano essere servite da una sola scala protetta.

Molte attività ricettive esistenti hanno sette piani fuori terra ed i locali dell'ultimo piano sono destinati a lavanderia, centrale termico, stireria, trattamento aria, camere del personale, guardaroba ecc. con esclusione di ambienti riservati agli ospiti delle attività stesse.

Si chiede pertanto di conoscere se possa essere consentita una sola scala in attività ricettive con sette piani fuori terra il cui ultimo piano abbia la destinazione sopraindicata.

In diverse attività ricettive il piano terra è suddiviso in due parti, da un lato è a doppio volume, in quanto vi sono ubicate sale riunioni e sale da pranzo, mentre dall'altro lato, in adiacenza, sono stati realizzati un piano terra di altezza normale adibito a servizi vari ed un piano ammezzato destinato a camere per gli ospiti.

Si chiede di conoscere se nel conteggio dei piani dell'attività ricettiva il piano attrezzato debba essere considerato anch'esso come piano terra e quindi non computato oppure come un piano a se stante .

6) PUNTO 15.1 - ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE-

La normativa stabilisce che il responsabile dell'attività ricettiva deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale di servizio sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme ed il sistema di chiamata di soccorso.

Si fa presente che in molte attività ricettive la maggior parte del personale di servizio di notte non risiede nelle attività stesse e di conseguenza durante i turni notturni sono presenti pochissime persone di servizio (il portiere e un uomo di servizio) per cui risulta impossibile applicare le disposizioni del presente punto, in quanto non si dispone di un adeguato numero di persone di servizio necessarie per costituire una squadra di primo intervento in caso di incendio.

Si chiede di conoscere se nelle attività ricettive nelle quali di notte non è presente un sufficiente numero di persone di servizio per costituire una squadra di primo intervento, debba essere effettuato l'addestramento del personale di servizio il quale potrebbe essere utilizzato solo di giorno quando i rischi di sinistri sono notevolmente inferiori in quanto le attività ricettive sono praticamente prive di ospiti.

(Chiarimento)

PROT. n° P958/4122 sott. 1/3

Roma, 08 giugno 1995

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio datata 13 aprile c.a. si trascrivono di seguito le risposte a due dei quesiti formulati nella nota di codesto Ispettorato indicata a margine per i quali era stato chiesto il parere del Centro Studi ed Esperienze:

- reazione al fuoco dei materiali; le carte da parati non essendo incluse nell'elenco A.1.1. allegato al D.M. 26/6/1984 non possono essere considerate di classe zero di reazione al fuoco. Per tale motivo, quindi, ai sensi di quanto richiesto dal punto 6.2 D.M. 9/4/1994, esse dovranno essere classificate ed omologate come rivestimento parete nelle rispettive classi di reazione al fuoco;
- impianti di rivelazione e segnalazione di incendio ad onde convogliate: non può essere ammesso l'utilizzo di tale tipo di impianto in quanto non esistono specifiche norme di prova né di installazione.

Si fa infine presente che, per quanto riguarda il quesito relativo agli edifici alberghieri di sette piani serviti da unica scala, la risposta sarà comunicata non appena trattata dal Comitato centrale tecnico scientifico.